



Disciplina e indicazioni operative ai fini della concessione di incentivi per le assunzioni dei tirocinanti -
PARTE 3° Avviso pubblico "Catalogo Unico Regionale
Apprendimenti (C.U.R.A.)
Categoria "Tirocini extracurricolari"

Il Programma Politiche Lavoro-Pacchetti Giovani/Adulti, prevede il finanziamento di incentivi per i datori di lavoro che assumono i tirocinanti (giovani/adulti) che hanno svolto il tirocinio finanziato nell'ambito del Programma stesso, a seguito dell'assegnazione della misura da parte dei Centri per l'Impiego.

La dotazione finanziaria a valere POR FSE 2014-2020 destinata a finanziare gli incentivi per le assunzioni ai datori di lavoro beneficiari dell'intervento è definita nel Programma politiche lavoro – Pacchetti Giovani/Adulti ed ammonta, ad € 400.000,00 così suddivisa:

1. Pacchetto Giovani: € 200.000,00
2. Pacchetto Adulti: € 200.000,00

La Regione Umbria potrà incrementare tale dotazione finanziaria con ulteriori risorse.

Beneficiari

1. Sono beneficiari degli incentivi per le assunzioni, i datori di lavoro che assumono i tirocinanti (giovani/adulti) che hanno svolto il tirocinio ai sensi di quanto previsto nella Parte 2° dell'Avviso citato nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a. l'assunzione deve essere effettuata entro sei mesi dal termine del tirocinio o dalla sua conclusione a seguito dal raggiungimento degli obiettivi formativi;
 - b. deve avvenire nella sede legale/operativa ubicata nel territorio della regione Umbria;
 - c. il datore di lavoro, sulla base della propria struttura e organizzazione e delle norme che le disciplinano, sia in grado di assumere senza dover ricorrere a procedure concorsuali o ad esse assimilabili per la selezione del personale a tempo indeterminato.
2. L'incentivo può essere concesso anche a datori di lavoro diversi dai soggetti Ospitanti presso i quali è stato svolto il tirocinio, ma in ogni caso in possesso delle caratteristiche di cui al punto precedente.

Tipologia e caratteristiche dell'intervento

1. Gli incentivi all'assunzione riguardano l'attivazione di contratti di lavoro subordinato, anche a scopo di somministrazione, a tempo determinato di durata pari o superiore a 12 mesi e contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, nonché, con riguardo al solo **pacchetto giovani**, contratti di apprendistato e sono definiti come segue:

a. per il Pacchetto Giovani sulla base della profilatura del Giovane effettuata dai CPI come dalla seguente tabella:

Profilatura del giovane	BASSA 1	MEDIA 2	ALTA 3	MOLTO ALTA 4
Contratto di lavoro subordinato (anche a scopo di somministrazione) a tempo determinato maggiore o uguale a 12 mesi	-	-	€ 3.000	€ 4.000
Contratto di lavoro subordinato (anche a scopo di somministrazione) a tempo indeterminato compreso l'apprendistato	€ 1.500	€ 3.000	€ 4.500	€ 6.000

b. per il **Pacchetto Adulti** in base alla Classe di appartenenza dell'Adulto come dalla seguente tabella:

Classe di appartenenza dell'Adulto	Media 1 (soggetti 30-44 anni disoccupati da massimo 12 mesi)	Alta 2 (soggetti 30-44enni disoccupati da oltre 12 mesi o soggetti con età >=45 anni disoccupati da meno di 24 mesi)	Molto alta 3 (soggetti con età >=45 anni disoccupati da oltre 24 mesi o soggetti con età >=30 anni iscritti alla legge 68/99)
Contratto di lavoro subordinato (anche a scopo di somministrazione) a tempo determinato maggiore o uguale a 12 mesi		€ 2.500	€ 4.000
Contratto di lavoro subordinato (anche a scopo di somministrazione) a tempo indeterminato compreso l'apprendistato	€ 5.000	€ 7.500	€ 10.000

Per la definizione della classe di appartenenza dell'adulto rivolgersi alla Sezione Amministrativa e implementazione servizi per il lavoro mail mangelini@regione.umbria.it tel 075/3681962

Qualora l'assunzione avvenga mediante contratto intermittente o a chiamata l'incentivo non è concesso.

2. Le assunzioni incentivate non devono essere in sostituzione di lavoratori licenziati per motivi oggettivi o dimessi per giusta causa, né in ottemperanza di obblighi di legge o per profili per i quali è attiva la cassa integrazione straordinaria.

Nel caso di disabili iscritti alla L. 68/99 l'incentivo massimo è stabilito in € 10.000,00 e può essere concesso solo se l'assunzione non è effettuata per assolvere all'obbligo di legge.

3. L'incentivo è concesso ai datori di lavoro che, all'atto della presentazione della richiesta di incentivo, abbiano già assunto il/la tirocinante.

4. L'incentivo, previo superamento dell'eventuale periodo di prova, è concesso:

- per l'intero importo, purché il relativo contratto di lavoro preveda un orario settimanale pari o superiore 75% dell'orario settimanale stabilito come ordinario dal C.C.N.L. di riferimento;
- per un importo proporzionalmente ridotto in caso di assunzione con contratto part-time che preveda un orario settimanale inferiore al 75% dell'orario settimanale stabilito come ordinario dal C.C.N.L. di riferimento.

Per poter usufruire dell'incentivo il part-time non potrà essere inferiore al 50% dell'orario stabilito come ordinario del C.C.N.L. di riferimento.

5. L'incentivo è determinato in applicazione della D.G.R. n. 463 del 24 aprile 2014, "Approvazione della metodologia di applicazione delle opzioni di semplificazione dei costi, somme forfettarie, ai contributi concessi sotto forma di incentivi alle assunzioni e alle stabilizzazioni dei lavoratori precari" e nel rispetto delle disposizioni che seguono.
6. Ai sensi del precedente c.5, si specifica che ai fini della determinazione dell'incentivo è considerato **obiettivo finale** la permanenza della situazione occupazionale per almeno 12 mesi, sia nel caso di assunzione a tempo indeterminato che a tempo determinato.
7. Ai fini della determinazione dell'incentivo è considerato **obiettivo intermedio/parziale** l'assunzione e il mantenimento dell'occupazione per periodi mensili inferiori rispetto a quelli previsti al precedente c. 8 con riguardo alla sola fattispecie dell'assunzione a tempo indeterminato. **Per assunzioni a tempo determinato non è previsto alcun obiettivo intermedio/parziale.**
8. Esclusivamente nel caso di assunzione presso la azienda ospitante il tirocinante, si considera raggiunto l'obiettivo formativo anche nel caso in cui la attività formativa sia effettuata in un limite inferiore al 75% della sua durata complessiva in ore, ma comunque superiore al 50%; in questo caso il tutor aziendale dovrà produrre una specifica relazione in cui sia evidenziato il raggiungimento da parte del tirocinante degli obiettivi formativi.
9. La liquidazione dell'incentivo per l'intero importo concesso, così come determinato dal presente articolo, è subordinata al raggiungimento dell'obiettivo finale di cui ai precedenti c. 7 e 8.
10. L'erogazione del finanziamento sarà effettuata in una unica soluzione mediante liquidazione posticipata, al compimento del dodicesimo mese dall'assunzione.
11. Qualora il rapporto di lavoro a tempo indeterminato si interrompa per qualsiasi causa prima del raggiungimento dell'obiettivo finale di cui al precedente c. 8, l'importo dell'incentivo, così come determinato dal presente articolo, sarà concesso in base all'obiettivo intermedio/parziale mensile raggiunto, nella misura derivante dalla riparametrazione al periodo effettivamente lavorato. Le frazioni di mese pari o inferiori a quindici giorni non vengono prese in considerazione; quelle superiori a quindici giorni vengono considerate come mese intero.

12. L'incentivo è soggetto a ritenuta d'acconto IRPEF/IRES del 4% ai sensi dell'art. 28 D.P.R. n. 600/73, se dovuta. In ogni caso la ritenuta sarà applicata soltanto qualora la natura della fonte di finanziamento lo richieda.
13. L'incentivo è cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva compatibilmente alle normative in materia vigenti; nel caso dei giovani di cui all'art. 15 c. 1 lettera a), l'incentivo all'assunzione previsto dal presente Avviso non è cumulabile con quello previsto dal Piano Attuativo Regionale del programma nazionale Garanzia Giovani di cui alla DGR 514/2014 e s.m.i.

Regime di aiuti per gli incentivi alle assunzioni

1. L'intervento si configura come aiuto di Stato e deve, quindi, rispettare la normativa dell'Unione Europea in materia, nonché la disciplina regionale di esecuzione della stessa.
2. La normativa dell'Unione Europea relativa agli aiuti di Stato, applicabile ai sensi del presente Avviso è in opzione:
 - a. il Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis";
 - b. il Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.
3. In relazione all'opzione di cui al precedente comma la rispondente disciplina regionale è la seguente:
 - DGR n. 600/2014 (Reg. UE n. 1407/2013) avente per oggetto le Disposizioni regionali in materia di Aiuti di Stato attuative del Regolamento (UE) n. 1407/2013 applicabili agli interventi qualificabili come aiuti di Stato concessi a valere sui POR FSE 2007-2013 e 2014-2020 e su altre risorse pubbliche per interventi di politica attiva del lavoro in ambito regionale.
 - DGR n. n. 738/2015 avente per oggetto l'approvazione del regime di aiuti alla formazione e regime di aiuti all'occupazione a seguito del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Modalità per la richiesta dell'incentivo e condizioni per l'erogazione del contributo

I datori di lavoro interessati ad usufruire dell'incentivo potranno presentare richiesta successivamente all'assunzione del tirocinante e al superamento del periodo di prova, al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it specificando nell'oggetto il titolo dell'avviso "Tirocini Pacchetti Giovani/Adulti – Incentivi alle assunzioni" il mittente e il destinatario che sarà: U.O.T. Regionale "Servizi per l'impiego e l'accompagnamento al lavoro delle persone"- Dr. Riccardo Pompili.

Le richieste di incentivo presentate saranno verificate, ai fini della loro ammissibilità a finanziamento e all'erogazione del contributo ad obiettivo finale conseguito, in base all'ordine temporale di presentazione, nel limite della dotazione economica prevista dall'Avviso pubblico.

Ai fini dell'assegnazione dell'incentivo sarà effettuata la verifica sul sistema informatico SIUL della comunicazione obbligatoria relativa all'assunzione e saranno, altresì, effettuate, a campione, verifiche riguardo la veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000.

I datori di lavoro sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni modifica dell'orario di lavoro che intervenga relativamente al lavoratore assunto.

L'esito dell'istruttoria di ammissione a finanziamento sarà comunicato al richiedente che, successivamente al conseguimento dell'obiettivo finale o intermedio/parziale (ove previsto) presenterà richiesta di liquidazione dell'incentivo corredata dalla seguente documentazione/informazioni:

- Copia del Libro unico del Lavoro (L.U.L.) relativo al lavoratore assunto dal quale si evince il periodo di mantenimento del rapporto di lavoro ai fini della determinazione dell'incentivo;
- Coordinate bancarie - codice IBAN - del conto corrente intestato al soggetto che ha effettuato l'assunzione per l'accredito del contributo.